



Liceo Scientifico e Linguistico Statale
"Orazio Tedone"
Via Alessandro Volta, 13 – 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

C.F. 80017660723 Codice M.I.M. BAPS09000R Tel.: 080/3601414

e.mail: baps09000r@istruzione.it pec: baps09000r@pec.istruzione.it sito: www.liceotedone.edu.it

REGOLAMENTO DELLA PALESTRA E SALA MEDICA

Aggiornato dal Consiglio di Istituto con delibera n.50 in data 09/10/2024

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

REGOLAMENTO PALESTRA

PREMESSA

La palestra del liceo Tedone ubicata nell'ala nord della scuola è prioritariamente dedicata all'attività scolastica all'interno del calendario scolastico e nella fascia oraria di apertura della scuola.

Ai fini della tutela e della sicurezza degli operatori e degli utenti, vengono impartite le seguenti disposizioni:

1) LEZIONE DI SCIENZE MOTORIE:

Art.1 È vietato accedere in palestra, sulle gradinate degli spalti e sui campi esterni senza la presenza del proprio docente di Scienze Motorie.

Art.2 È vietato, senza autorizzazione del proprio docente, accedere al deposito attrezzi alla cui apertura e chiusura provvederà il collaboratore scolastico addetto alla palestra ad inizio e termine di ciascuna lezione.

Art.3 È obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo (tuta e scarpe da ginnastica) ed evitare d'indossare oggetti che possano risultare pericolosi (occhiali, catenine, orologi, piercing ecc.).

Art.4 Gli alunni che non partecipano alla lezione pratica per indisposizione temporanea e/o per esonero parziale o totale saranno impegnati in compiti o argomenti teorici attinenti la materia.

Art.5 È fatto assoluto divieto a chiunque di lasciare la palestra durante le ore di lezione, senza preventiva autorizzazione del proprio docente.

Art.6 È vietato consumare cibi o bevande in palestra; utilizzare qualsiasi attrezzo senza autorizzazione e controllo dell'insegnante o utilizzarlo in modo improprio (es. sedersi sui materassoni cavallina ecc.).

Art.7 Si fa divieto assoluto utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzo in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri e senza l'assistenza del docente. I danni eventualmente arrecati alle attrezzature della palestra e relative pertinenze e alle suppellettili sono addebitati ai singoli o in caso di responsabilità collettiva alla classe o alle classi che hanno usato la palestra, gli spalti o spogliatoi o campi esterni. Inoltre, i danni alle attrezzature anche solo per usura o normale utilizzo, vanno segnalati tempestivamente e inderogabilmente al DSGA che ne prenderà nota.

Art.8 Si fa divieto assoluto ai ragazzi di compiere azioni violente e incontrollate (nella fattispecie palloni calciati o lanciati con forza spropositata o pericolosa) che possono mettere a repentaglio l'incolumità e la sicurezza propria e degli altri astanti o che possono disturbare il regolare svolgimento della lezione (quali urla, fischi, versi e schiamazzi).

Art. 9 È vietato giocare a calcio in palestra.

Art.10 È fatto obbligo a ciascun alunno depositare oggetti di valore negli armadietti di sicurezza in dotazione a ciascun insegnante il quale delegherà via via la responsabilità della custodia al rappresentante della classe impegnata nella lezione, affidandogli la chiave del suddetto armadietto. In questo modo, si solleva la scuola da qualsiasi responsabilità di risarcimento per eventuali furti o danneggiamenti.

Art.11 I materiali e gli ambienti sono affidati ai docenti di scienze motorie che ne tutelano la correttezza d'uso e al collaboratore scolastico assegnato alla palestra che ne cura la buona conservazione. Inoltre gli insegnanti vigileranno esternamente agli spogliatoi al termine della lezione e durante il cambio degli indumenti sì da prevenire atti di bullismo e/o atti goliardici.

Art.12 Ogni classe all'inizio del proprio turno di lezione deve avvertire immediatamente il docente di eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi e segnalare tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.

Art.13 È compito di ogni docente al termine di ogni lezione assicurarsi che gli attrezzi utilizzati vengano riposti ordinatamente e inderogabilmente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.

2) USO DEGLI SPOGLIATOI:

Art.14 La permanenza negli spogliatoi è strettamente legata al tempo necessario per cambiarsi gli indumenti all'inizio e alla fine della lezione.

Art.15 Lavandini, sanitari e docce vanno utilizzati nel pieno rispetto dei principi di igiene e senso civico.

Art.16 Per oggetti di valore e/o somme di denaro lasciati incustoditi negli spogliatoi, la scuola non si assume alcuna responsabilità e si consiglia pertanto l'utilizzo dei box di sicurezza.

3) I TRASFERIMENTI:

Art.17 I trasferimenti delle classi sui campi esterni dovranno avvenire dalla prima e unica porta d'uscita del corridoio di pertinenza della palestra.

Art.18 Il docente è responsabile dell'attrezzatura prelevata dal deposito.

Art.19 In caso di infortunio o malore, il docente deve:

1. Personalmente prestare soccorso immediato facendosi tempestivamente sostituire nella vigilanza dal collaboratore scolastico.
2. In relazione alla gravità dell'evento telefonare agli esercenti la responsabilità genitoriale.
3. Qualora ci sia l'urgenza di prestare soccorso medico all'alunno, chiamare il 118 e affidare la custodia della classe al collaboratore scolastico.

4. Far pervenire tempestivamente alla Dirigente Scolastica il modello di denuncia di infortunio debitamente compilato e sottoscritto.
5. Gli alunni che utilizzeranno la palestra per le attività fisico-sportive extrascolastiche o che svolgono attività extra curricolari, dovranno essere in possesso di certificato medico di idoneità psicofisica alla pratica sportiva non agonistica o una autocertificazione per comprovate patologie con carico di responsabilità a firma del genitore/tutore dell'alunno sì da declinare i docenti di scienze motorie ed la Dirigente Scolastica da ogni responsabilità civile e penale.

Ai docenti di scienze motorie e al collaboratore, preposto alla vigilanza, è fatto obbligo di far rispettare il REGOLAMENTO DELLA PALESTRA E DELLE RELATIVE PERTINENZE.

REGOLAMENTO D'ACCESSO ALLA SALA MEDICA- REGOLE DI FRUIZIONE DI PRESIDI MEDICAMENTOSI

Art.1 L'accesso alla sala medica è consentito ad ogni alunno dell'Istituto, previa autorizzazione del docente dell'ora di lezione, accompagnato da parte del collaboratore scolastico.

Art.2 É d'obbligo che la porta d'accesso alla sala medica sia SEMPRE CHIUSA. Soltanto gli insegnanti di scienze motorie e il collaboratore scolastico incaricato di PS (Primo Soccorso), potranno accedervi.

Art.3 Tutti i presidi medicamentosi (nella fattispecie bande elastiche, buste di ghiaccio sintetico, cerotti ecc.) utilizzati dai docenti di scienze motorie, dal referente docente PS o dal collaboratore scolastico incaricato PS, vanno trascritti su registro ad uso interno unitamente al nominativo dell'alunno soccorso e del soccorritore.

Art.4 I docenti di scienze motorie provvederanno personalmente e inderogabilmente al primo soccorso dei loro alunni durante l'ora di scienze motorie.

Art.5 La somministrazione continuativa di farmaci per importanti problemi di salute, è autorizzata solo su richiesta scritta della famiglia documentata dalla prescrizione del medico curante o del medico specialista.